

TRIBUNALE di TREVISO

Sezione seconda civile

N. R.G. fall. 177/2013 sub.7

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro

Presidente rel., est.

dott. Bruno Casciarri

Giudice

dott.ssa Elena Rossi

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa promossa con ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data  
21/2/2014

DA

[redacted] (Avv. tit. [redacted] ed [redacted])

CONTRO

Fallimento di [redacted] srl in liquidazione (Avv. [redacted]  
[redacted]; curatore dott. [redacted], Giudice Delegato: dott.ssa  
[redacted]).

In punto: opposizione allo stato passivo.

Il Tribunale,

letti gli atti di causa,

vista la documentazione allegata dalle parti,

sentito il Giudice Relatore,

premesso che:

il signor [redacted] ha proposto opposizione contro il decreto  
con cui il Giudice Delegato lo ammetteva al passivo del fallimento  
di [redacted] srl in liquidazione per l'importo di euro 179.130,19

- in chirografo, negando il privilegio ex art. 2751 bis n. 4 c.c.;
- l'opponente allega di essere coltivatore diretto, come risulta dalla visura camerale, che coltiva il fondo con lavoro prevalentemente proprio o dei propri familiari e con forza lavoro manuale impiegata quantitativamente superiore all'utilizzo di macchinari, che una parte dei terreni vengono lavorati al fine di ricavare il foraggio da destinare all'alimentazione degli animali, mentre i liquami provenienti dagli allevamenti vengono destinati alla concimazione dei terreni, che non ha altri redditi oltre a quello agrario, che non ha dipendenti, che il credito costituisce il corrispettivo della vendita di bovini da macello;
  - chiede ammettersi prova per testi a conferma di quanto allegato;
  - resiste il fallimento deducendo che difettano la qualità di piccolo imprenditore e la prevalenza del lavoro proprio rispetto agli investimenti, come si desume dalla notevole entità degli acquisti e importazioni effettuati nell'esercizio dell'impresa e dall'enorme numero di bovini allevati, che inoltre difetta il collegamento funzionale tra il fondo e l'attività di allevamento del bestiame.

**RITENUTO CHE:**

- 1) Non risulta e non è provato che nell'impresa agricola prestino attività familiari del [REDACTED], il quale nega di avere dipendenti: se ne deve dedurre che egli esercita da solo l'attività di allevamento di bestiame e coltivazione di fondi;
- 2) Il fallimento evidenzia che il [REDACTED] nell'anno 2012 ha effettuato acquisti e importazioni nell'esercizio dell'impresa per euro 5.924.675,00 e che i bovini allevati ammontano a 2.692 unità, come risulta dalla dichiarazione dei redditi ( doc. 6 di controparte);
- 3) Osserva inoltre la procedura che il raffronto tra il valore degli acquisti effettuati (euro 5.924.675,00) e il volume d'affari dichiarato (euro 5.486.714,00), risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2012 dimostra che il valore delle prestazioni svolte dal [REDACTED] non è prevalente rispetto al costo delle merci e agli investimenti fatti;

- 4) Tali dati, peraltro documentali, non sono contestati dall' opponente e portano ad escludere che il suo lavoro sia prevalente sul capitale investito. In uno con i dati obiettivi evidenziati dalla curatela, porta necessariamente a tale conclusione la considerazione che è impossibile che una sola persona, per quanto abile ed esperta, possa accudire una simile quantità di animali senza avvalersi di macchinari sofisticati e costosi;
- 5) difetta altresì la prova ~~che~~ del collegamento funzionale tra il fondo e l'attività, posto che il [REDACTED] non ha provato, né chiesto di provare, che il prodotto della coltivazione del fondo costituisca l'unica o quantomeno prevalente fonte di alimentazione degli animali.

\*o\*

Per tali motivi il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della sostanziale coincidenza tra fase introduttiva e decisoria nonché della mancata documentazione di spese imponibili specifiche, che si ritengono quindi assorbite nelle spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, rigetta la domanda, condanna [REDACTED] a rifondere al fallimento di [REDACTED] srl in liquidazione le spese del procedimento, che liquida in euro 4.000,00 per compenso, euro 3,54 per anticipazioni, oltre a spese generali pari al 15% del compenso, cp e iva come per legge.

Treviso, così deciso nella camera di consiglio del 17 giugno 2014

Il Presidente estensore  
Dott. Antonello Fabbro

IL FUNZIONARIO CAUSIDARIO  
Marisa BARBOLLA

Depositato in cancelleria  
il 19.6.2014  
Il Cancelliere